

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente                                                |
| (MI) FAUSTI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CETRA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BENAZZO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

Parte ricorrente si lamenta che la banca convenuta si rifiuta di aprire un conto corrente a suo nome in qualità di amministratore di condominio; e si rifiuta altresì di trasferire due conti correnti da altra filiale della stessa banca.

Parte ricorrente afferma di non avere mai avuto problemi a stipulare contratti con altri intermediari, di non aver mai emesso assegni non coperti e di non essere mai stato protestato o segnalato in Crif. Ritiene che il comportamento della banca sia legato all'apprensione di notizie false sul suo conto divulgate dalla stampa e in internet.

In definitiva richiede all'Arbitro che la banca venga condannata a dichiarare quali sono i motivi posti alla base del diniego di apertura di nuovi conti correnti e del mancato trasferimento dei conti presso altra filiale.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario contesta che nell'ambito della propria discrezionalità e autonomia ha facoltà di procedere o meno all'apertura del conto corrente e alla concessione di strumenti di pagamento; chiede pertanto che il ricorso venga respinto.

Nelle repliche, parte ricorrente conferma la propria richiesta e in aggiunta chiede che i legali della banca vengano convocati per un'audizione.

### DIRITTO

Anzitutto con riferimento alla richiesta effettuata nelle repliche, la stessa è inammissibile sia per la natura del procedimento davanti all'ABF, sia in quanto contiene una domanda nuova rispetto a quella formulata in ricorso.

Con riguardo alla richiesta principale si può osservare anzitutto che l'ABF si è più volte espresso nel senso dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un generale obbligo di contrarre in capo all'intermediario, inesistenza desumibile dai principi generali e, in particolare, dal riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica, nonché, *a contrario*, anche dall'art. 2597 c.c. che impone solo a chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale l'obbligo di contrattare con chiunque. Deve pertanto escludersi che al ricorrente possa essere riconosciuto il diritto all'apertura di un conto corrente; o che questo Arbitro, sostituendosi all'autonomia decisionale dell'intermediario, possa emanare una decisione costitutiva del rapporto stesso (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/2013); ed infine che possa condannare ad un qualunque *facere*, fosse anche solo quello di esplicitare le proprie ragioni.

Non solo, il Collegio ricorda anche che, nonostante l'art. 2, l. 24 marzo 2015, n. 33, abbia riconosciuto il diritto dei correntisti bancari alla portabilità del proprio conto e ciò al fine di agevolare la concorrenza tra le banche, tale disposizione si riferisce al trasferimento del conto da una banca ad un'altra e non ad un trasferimento tra filiali di una stessa banca. Da ciò si deduce che non esistendo il diritto del cliente ad ottenere dalla propria banca il trasferimento del conto da una filiale ad un'altra, tale trasferimento deve essere concordato tra le parti, ferma restando la facoltà della banca di rifiutare detto trasferimento ove risultasse lesivo per i propri interessi o non adeguatamente motivato dallo stato dei reciproci rapporti.

A fronte degli indicati principi appare in effetti fuori luogo il tenore risentito e l'insistenza con cui parte ricorrente espone le proprie pretese.

D'altra parte è anche vero che, ferma restando la piena autonomia dell'intermediario, una ragionevole motivazione del rifiuto a contrarre avrebbe potuto essere agevolmente resa.

Il Collegio, pertanto, invita l'intermediario, per il futuro, a motivare le ragioni di ogni diniego, essendo meritevole di considerazione l'interesse a ricevere informazioni anche di carattere generale.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA